



*Commissione Tributaria
Provinciale
di Udine*

Protocollo n. 184

UDIENZA A DISTANZA EX ART. 27 D.L. 137/2020

Il Presidente

visto l'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, che ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze nel processo tributario, anche da remoto, per il solo periodo emergenziale;

visto l'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, come modificato poi dall'art. 135, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, contenente, tra le misure urgenti in materia di Giustizia Tributaria digitale, quella della disciplina a regime dell'udienza a distanza;

richiamato il proprio decreto n. 704 del 09.11.2020;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direttore Generale delle Finanze n. 44 del

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A'.

6.11.2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 283 del 13.11.2020;

vista la nota del Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria - Prot. n. 6265 del 13.11.2020 avente ad oggetto "Nuovo applicativo e nuove funzionalità per la gestione delle Udienze a Distanza";

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direttore Generale delle Finanze, n. 46 dd. 11.11.2020, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 16 novembre 2020, contenente la individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza a distanza ex artt. 16, comma 4, del decreto legge n. 119/2018 e 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;

rilevato dunque che il Ministero dell'Economia ha adottato gli atti normativi necessari per la concreta attivazione della procedura d'udienza da remoto; valutata l'opportunità, durante la presente fase emergenziale da Covid-19, di permettere così, previa domanda di parte, la celebrazione delle udienze tributarie da remoto;

dispone:

1) ad integrazione del proprio decreto dd. 9.11.2020 n. 704 e per tutta la durata del periodo emergenziale

da Covid-19 è autorizzato in via generale ed a fronte di domanda di parte, a'sensi dell'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, lo svolgimento, anche parziale (in base cioè alle richieste presentate), delle udienze pubbliche e camerale cautelari mediante collegamento da remoto;

2) le udienze da remoto si svolgeranno utilizzando la piattaforma "Skype for business" e secondo le modalità previste dal menzionato D.M. n. 46/2020. Sul portale della Giustizia Tributaria, nella sezione dedicata alla "Udienza a distanza", sono state pubblicate apposite "Linee guida tecnico-operative per le parti processuali";

3) in base a quanto statuito dall'art. 16, comma 4, del decreto legge n. 119/2018 - richiamato e non derogato dall'art. 27 del decreto legge n. 137/2020 - le parti possono richiedere la celebrazione da remoto delle udienze di merito o camerale *"..nel ricorso introduttivo, o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546"*. Nella richiesta le parti comunicano di avere la disponibilità della necessaria dotazione informatica

(compreso un adeguato collegamento *internet*) prevista dai già menzionati decreti ministeriali (e relativi allegati);

4) in conformità alle linee guida tecnico-operative (allegate al menzionato D.M. n. 46/220) impartite dal Ministero dell'Economia ai segretari (cfr. punto 2.1), costoro, ricevuta la domanda di trattazione da remoto, *"inviano alle parti processuali, nei termini di legge"* (cfr. art. 31 D.Lgs. n. 546/1992), una prima PEC con l'avviso che *"la trattazione del ricorso in oggetto avverrà con udienza a distanza; a tal fine verrà inviata una successiva PEC con la individuazione del link per collegarsi all'evento"*;

5) ai sensi del menzionato art. 27, il segretario, riscontrata l'insussistenza di impedimenti di ordine tecnico, comunica alle parti (seconda PEC), entro 5 giorni dalla data fissata per l'udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento, compresa l'indicazione del *link* (diverso per ciascun giudizio, personale e non cedibile a terzi) per la partecipazione (che comporta il trattamento dei dati personali secondo il regolamento UE 2016/679 e correlata disciplina nazionale);

6) in sede di verbale di udienza, dovrà darsi atto, ai sensi del predetto art. 27, delle modalità' con

A

cui è stata accertata l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà' delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali;

7) qualora non pervenga richiesta di trattazione da remoto ex art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, ovvero in caso di sopravvenuta e continuativa impossibilità di celebrazione della udienza mediante collegamento da remoto, i giudizi verranno trattati in forma cartolare;

8) in caso di interruzione ovvero di impossibilità di funzionamento occasionale intervenuta nel corso della udienza, il presidente del Collegio provvede a sospenderla e, qualora sia impossibile ripristinare il collegamento, dispone il rinvio della stessa, prevedendo che ne sia dato avviso alle parti via PEC;

9) al fine di contemperare - in linea generale - le esigenze difensive con quelle del buon andamento funzionale della attività della Commissione e della ragionevole durata dei processi, il differimento dei giudizi al periodo "post emergenziale" ai fini della loro ordinaria trattazione in presenza potrà, ove richiesto, essere accordato solo per gravi e motivate ragioni.

Manda



alla Segreteria per la comunicazione del presente decreto a tutti i componenti della Commissione ed al personale della Segreteria stessa, all'Ordine degli Avvocati ed a quello dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine, alle Direzioni (Regionale e Provinciale) della Agenzia delle Entrate, al Presidente della Commissione Tributaria Regionale F.V.G., al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ed al M.E.F. - Direzione della Giustizia Tributaria.

Il presente decreto avrà efficacia dal giorno 01 aprile 2021, attesa la necessità di assicurare ulteriore continuità all'attività delle Sezioni rispetto alle udienze e ai collegi già prefissati ed impregiudicata comunque l'eventuale adozione di provvedimenti che ne integrino ovvero modifichino l'assetto organizzativo.

Udine, 22.03.2021.

Il Presidente

dott. Oliviero Drigani

